delle somme erogate dalla data della visita a quella della notificazione della revoca della provvidenza.

R.P.

Gli assegni per il nucleo familiare sul trattamento di reversibilità competono anche per figli minori non facenti parte del nucleo familiare alla data del decesso del dante causa.

Corte d'Appello di Milano, Sent 13/11/2005, n. 740 Est. Sbordone

Assegni nucleo familiare e trattamento di reversibilità

L'istituto degli assegni per il nucleo familiare - completamente ridisegnato nel 1988 con la legge n. 69 - è oggi rapportato al nucleo familiare nel suo complesso.
Uniche condizioni che rilevano al fine del suo ottenimento sono il reddito e il numero dei componenti della famiglia.
Ma a quale nucleo deve farsi riferimento in ipotesi di trattamento di reversibilità? A quello esistente al momento del decesso del dante causa o a quello esistente all'atto della proposizione della domanda amministrativa volta ad ottenere l'assegno in discorso?
Nel caso di specie la ricorrente adiva il Tribunale di Milano avverso il diniego amministrativo dell'Inps ad erogarle gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità in godimento, in relazione alla figlia minore nata successivamente al decesso del dante causa. Secondo la richiedente, infatti, tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter usufruire del trattamento richiesto devono essere accertati al momento della presentazione della relativa domanda.
L'istituto, costituitosi in giudizio, ribadiva la correttezza della decisione amministrativa assunta, atteso che la minore, per la quale si richiedevano gli assegni familiari, non faceva parte del nucleo familiare del dante causa al momento della sua morte.
Il Tribunale di primo grado, aderendo alla tesi dell'Inps, respingeva la domanda.
Avverso la sentenza proponeva appello la richiedente sottolineando, tra l'altro, che la domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare costituisce un diritto proprio.
Il Collegio osserva anzitutto che i titolari di pensione diretta, indiretta e di reversibilità, in presenza dei requisiti prescritti dalla normativa, vantano un diritto proprio ed autonomo all'erogazione dell'assegno. Ne consegue che è assolutamente irrilevante, per quanto riguarda i titolari di pensione ai superstiti, stabilire se il nucleo familiare sia o meno quello esistente alla morte del dante causa, dovendosi aver riguardo, esclusivamente, al nucleo familiare esistente la momento della domanda amministrativa.
La Corte, riformando dunque integralmente la sentenza di primo grado, ha condannato l'Inps a corrispondere alla ricorrente l'assegno per il nucleo familiare con riguardo alla figlia minore.

R.P.

Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in presenza di attività lavorativa prestata in Svizzera nell'ultimo periodo, l'Inps non ha diritto a riparametrare la retribuzione.

Sistema retributivo e retribuzione svizzera

In forza dell'art. 1 dell'Accordo Aggiuntivo alla Convenzione Italo-Svizzera relativo alla sicurezza sociale del 14.12.1962, concluso a Berna il 4 luglio1969, ratificato in Italia con l. 283/1973, il lavoratore che abbia svolto attività lavorativa ha diritto di chiedere il trasferimento all'Inps dei contributi versati in Svizzera al fine di conseguire i vantaggi derivanti dalla